



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori INCOSTANTE, FERRANTE, ADAMO, AMATI, ANDRIA, ANTEZZA, ARMATO, BARBOLINI, BLAZINA, CARLONI, CECCANTI, CHIAROMONTE, CHITI, DE LUCA, DE SENA, DELLA MONICA, DI GIOVAN PAOLO, Mariapia GARAVAGLIA, GRANAIOLA, ICHINO, LUSI, MARITATI, MONGIELLO, PINOTTI, PROCACCI, STRADIOTTO, VITA e VITALI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 DICEMBRE 2010

Nuova disciplina del servizio civile nazionale

ONOREVOLI SENATORI. – La necessità di una riforma complessiva ed organica del servizio civile è uno dei temi che qualsiasi Governo che abbia a cuore le sorti del sistema Italia dovrebbe tenere in primaria considerazione.

L'esperienza quasi quarantennale di servizio civile che raccoglie apprezzamenti anche fuori dall'Italia deve essere ristrutturata in maniera virtuosa, tenendo conto del nuovo titolo V della parte seconda della Costituzione che impone una *governance* multilivello anche con riferimento al tema in oggetto.

È infatti di fondamentale importanza che lo Stato e le regioni, che hanno competenza legislativa, ma anche le province e i comuni, possano concorrere e codeterminare le linee generali di intervento e le modalità di pianificazione, attraverso strumenti di concertazione stabili, ancorché snelli ed efficaci.

Affrontare un tema così delicato è ancor più dirimente, se si considera che negli ultimi cinque anni il numero delle posizioni finanziate sono diminuite di oltre il 60 per cento, con una tendenza che mostra chiaramente che questo Governo ha proceduto al taglio della dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile di oltre due terzi, rispetto all'ammontare stanziato nella legge finanziaria per il 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244), passando dunque da una dotazione di 299 milioni di euro ai circa 112 previsti dalla legge 13 dicembre 2010, n. 220. Tali tagli hanno comportato anche una sensibile contrazione della concreta attività di servizio civile, poiché a fronte di 100.000 richieste si è passati da 35.000 posti effettivamente assegnati nel 2008, a 24.000 nel 2009, il numero più basso dal 2003. Nel 2010, si stima, dovremmo essere passati a circa 20.000, facendo sì che a pagare il dazio di questi tagli indiscriminati siano i giovani e

le persone bisognose, che invece dovrebbero essere i primi a ricevere tutela.

Per questo motivo si ritiene di primaria importanza dare un segnale politico chiaro, di attenzione nei confronti di un servizio civile che troppo spesso è stato trattato come un fondo cui attingere per risparmiare, quando al contrario dovrebbe essere incentivato, considerata sia l'elevata valenza formativa, sia l'altissima utilità sociale che esso riveste in società come quella attuale afflitte da crisi sistemiche che tendono a far aumentare il numero dei deboli e dei bisognosi.

Si tratta di un impegno di fondamentale importanza che non può essere affrontato – come invece tenta di fare il disegno di legge depositato presso il Senato della Repubblica dal Governo (atto Senato n. 1995, recante delega al Governo per la riforma del servizio civile nazionale) – con lo strumento della legge di delega, attraverso cui di fatto il Parlamento si spoglia di una competenza per delegare al Governo l'intervento su una determinata materia.

Non può essere fatto perché lo strumento della delega, così come configurato dall'articolo 76 della Costituzione, serve a disciplinare materie ad elevata valenza tecnica, che dunque non potrebbero essere affrontate con la dovuta ricchezza di dettagli dal Parlamento stesso. Ma in questo caso non v'è necessità di particolari competenze tecniche per compiere delle scelte: v'è solamente bisogno di una decisione politica chiara, univoca e determinata, volta a garantire che il servizio civile, fiore all'occhiello dello Stato e della società italiana, non solo sopravviva ai tagli indiscriminati, ma cresca e prosperi ulteriormente.

E tutto ciò passa dalla razionalizzazione, dalla revisione omogenea e, non da ultimo, dal rifinanziamento del Fondo nazionale per

il servizio civile che la presente proposta tenta di introdurre.

L'articolo 1 del disegno di legge definisce e stabilisce i compiti del servizio civile nazionale. In particolare si prevede che il servizio civile nazionale venga costituito come un autonomo istituto finalizzato, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera *d*), della Costituzione, all'adempimento del dovere di difesa della Patria di cui all'articolo 52 della Costituzione, attraverso modalità di difesa civile non armata e non violenta, da realizzare mediante attività che concorrano al perseguimento della pace, dell'uguaglianza sostanziale e del progresso sociale e alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani.

Viene inoltre specificato che il servizio civile non può essere utilizzato per garantire, in maniera più o meno indiretta, i servizi pubblici essenziali in capo alle amministrazioni centrali e territoriali dello Stato in sostituzione di figure professionali.

L'articolo 2 del disegno di legge stabilisce i requisiti per l'ammissione al servizio civile nazionale, specificando in particolare che possano essere ammessi i cittadini italiani di età compresa fra i 18 e i 28 anni ma anche i cittadini stranieri residenti in Italia da almeno tre anni.

Al fine di tutelare le finalità e la natura del servizio civile nazionale vengono inoltre fissate alcune condizioni di incompatibilità, stabilendo che ne siano esclusi coloro che abbiano riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materiale esplosivo ovvero per delitti riguardanti l'appartenenza o il favoreggiamento di gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata.

Viene inoltre stabilito che il servizio civile nazionale possa avere una durata fissa di dodici mesi se svolto nel territorio nazionale

ovvero variabile tra i dodici e i diciotto mesi se all'estero. La struttura e la durata di svolgimento vengono stabiliti invece in relazione alla natura del progetto, prevedendo comunque un impegno settimanale complessivo compreso fra le venticinque e le trenta-sei ore, ovvero di un monte ore annuo compreso fra le milleduecento e le millesettecento ore.

Nel complesso, l'articolazione dell'orario di svolgimento di servizio deve prevedere almeno un giorno di riposo settimanale, nonché due giorni di permesso retribuito per ogni mese di servizio prestato.

L'articolo 3 riguarda la natura giuridica dei contratti di servizio civile stipulati, l'importo degli stessi e le coperture assistenziali di cui beneficiano i giovani che vengono ritenuti idonei.

Viene in particolare stabilito che l'attività svolta nell'ambito dei progetti di servizio civile non determini l'instaurazione di un rapporto di lavoro anche ai fini assistenziali, previdenziali e assicurativi e che l'assegno per il servizio civile non sia assoggettabile ad alcuna disposizione fiscale o tributaria e non comporti la sospensione e la cancellazione dagli elenchi anagrafici dei lavoratori o dalle liste di mobilità.

Ai giovani ritenuti idonei viene infatti corrisposto un assegno di importo non superiore al trattamento economico previsto per il personale militare volontario in ferma annuale, nonché le eventuali indennità da corrispondere in caso di servizio civile all'estero.

Viene inoltre stabilito che al termine del periodo di svolgimento del servizio civile nazionale, l'Ufficio nazionale per il servizio civile rilasci un apposito attestato a coloro che abbiano svolto le attività previste e abbiano partecipato all'intero ciclo formativo senza demerito. I titolari di tale attestato sono equiparati al personale militare volontario in ferma annuale.

Gli articoli 4 e 5 stabiliscono che gli obiettivi generali affidati al servizio civile nazionale e il contingente minimo annuo

debbano essere determinati dal Consiglio dei ministri attraverso una programmazione triennale che individui, sentita la Conferenza delle regioni e delle province autonome e la Consulta nazionale del servizio civile, anche i contingenti su base regionale.

L'articolo 6 individua quali siano i soggetti che possono presentare progetti di servizio civile nazionale, specificando che sono abilitati sia soggetti pubblici, sia privati senza scopo di lucro, ma che restano escluse le regioni e le province autonome e che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Consulta nazionale del servizio civile, vengono fissati i requisiti per il mantenimento dell'accreditamento e della presentazione di progetti.

L'articolo 7 specifica le tipologie di sanzioni che possono essere comminate agli enti che violino il dovere di cooperazione per l'efficiente gestione del servizio civile e la corretta realizzazione dei progetti. Il soggetto che può irrogare le sanzioni è l'Ufficio nazionale per il servizio civile, sulla base delle indicazioni della regione o dall'ente competente per il territorio su cui l'ente opera, secondo la gravità del fatto, la sua reiterazione, il grado di volontarietà o di colpa, gli effetti prodottisi.

L'articolo 8 è dedicato a specificare il contenuto minimo di principio dei progetti di servizio civile nazionale, rinviando ad uno specifico decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per l'individuazione delle caratteristiche specifiche nonché i criteri di valutazione degli stessi.

Viene inoltre stabilita la competenza in capo all'Ufficio nazionale per il servizio civile a valutare ed approvare i progetti di servizio civile presentati, specificando che entro quattro mesi dal deposito dei progetti da parte degli enti, è tenuto a comunicare il punteggio attribuito ad ogni progetto e, sulla base del contingente annuo, a comunicare la

lista dei progetti ammessi al finanziamento statale e ad indicare i progetti ammessi al finanziamento regionale stabilito dalle regioni partecipanti.

L'articolo 9 è dedicato agli interventi per l'inclusione dei cittadini portatori di *handicap*, in particolare assicurando che, allo scopo di promuovere presso tutti i giovani in servizio civile una adeguata conoscenza dei temi della disabilità e del disagio, all'interno della formazione generale venga previsto un modulo volto ad introdurre il giovane sulle materie della non discriminazione e dell'inclusione sociale delle persone con disabilità.

Viene inoltre previsto che, in sede di pianificazione triennale, vengano definiti criteri premiali e di incentivazione per quei progetti di servizio civile che prevedano uno specifico orientamento sui temi della disabilità con riguardo alle modalità di accesso e partecipazione da parte dei giovani con disabilità il cui stato sia riconosciuto.

Gli articoli 10 e 11 sono dedicati alla individuazione della struttura e ai compiti dell'Ufficio nazionale per il servizio civile.

Viene prima di tutto stabilito che sia compito dell'Ufficio nazionale l'organizzazione, l'attuazione e lo svolgimento del servizio civile nazionale e che esso debba avere sede presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e vengono poi individuate le funzioni, tra cui la definizione della proposta di piano triennale del servizio civile nazionale, l'attuazione del piano triennale e la definizione e gestione della normativa in materia di accreditamento degli enti e organizzazioni.

L'articolo 12 è invece dedicato ad individuare la struttura e le competenze dell'Ufficio regionale per il servizio civile, considerata la competenza legislativa che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione assegna loro. Viene infatti previsto che le regioni, nel rispetto della loro autonomia organizzativa, istituiscano presso l'assessorato competente per materia l'ufficio regionale per il servizio civile.

L'articolo 13 si occupa invece di individuare le funzioni e le competenze delle province e dei comuni, stabilendo in capo ai medesimi compiti di promozione del servizio civile sul territorio, in coordinamento con le regioni, anche nei confronti delle scuole e attraverso la messa in rete delle competenze fra le varie organizzazioni coinvolte.

L'articolo 14 istituisce la Consulta nazionale per il servizio civile collocandola presso l'Ufficio nazionale, come organo consultivo e di ricerca al fine di attuare la legge.

Viene previsto che la Consulta esprima pareri obbligatori sugli atti più importanti adottati dall'Ufficio nazionale e che non possa essere composta da un numero di membri superiore a venti, scelti fra rappresentanti dei giovani che hanno prestato o stanno prestando il servizio civile nazionale, da rappresentanti delle consulte regionali e da rappresentanti degli enti e organizzazioni.

Analogamente al livello nazionale, viene previsto che anche a quello regionale siano costituite consulte da coinvolgere nell'implementazione della legge, per quanto di competenza delle regioni medesime.

L'articolo 15 prevede che presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile venga istituito anche il Comitato per la difesa civile non armata e non violenta quale organismo di studio e ricerca in materia di culture, legislazioni, esperienze di forme civili, non armate di difesa della Patria.

L'articolo 16 è invece destinato alle modalità di partecipazione degli stranieri residenti, prevedendo una graduale assimilazione del loro *status* a quello dei cittadini italiani, cui giungere attraverso una fase sperimentale con un contingente riservato massimo di 1.500 unità.

L'articolo 17 è dedicato alla formazione al servizio civile, che deve avere una durata complessiva non inferiore a 100 ore e consistere in una fase generale e in una fase di formazione specifica al progetto presso l'ente di destinazione.

L'articolo 18 è dedicato alle modalità per prevedere l'inserimento nel mondo del lavoro dei giovani che si occupano di servizio civile nazionale, con particolare riferimento alla possibilità posta in capo alle regioni e alle province autonome, nei limiti delle rispettive competenze, di stipulare convenzioni con enti senza scopo di lucro e con imprese private al fine di favorire il collocamento nel mercato del lavoro dei giovani che hanno prestato servizio civile nazionale.

L'articolo 19 disciplina in specifico le modalità di svolgimento del servizio civile nazionale all'estero, prevedendo degli ulteriori requisiti, come ad esempio adeguate misure di sicurezza.

L'articolo 20 prevede l'istituzione del Fondo nazionale per il servizio civile, composto da una specifica assegnazione annuale finalizzata all'organizzazione del servizio civile nazionale e all'avvio del contingente di giovani, da specifici stanziamenti per il servizio civile nazionale di regioni, province autonome, province e comuni finalizzati all'avvio di giovani in servizio civile nel territorio di competenza, nonché da stanziamenti di province, enti locali, enti pubblici e fondazioni bancarie, da donazioni di cittadini, soggetti pubblici, privati e senza scopo di lucro e da parte della quota dell'otto per mille assegnata allo Stato.

Nel fondo così previsto confluiscono le risorse attualmente assegnate al Fondo nazionale per il servizio civile incrementate in maniera da riportarle ai livelli precedenti ai tagli drastici apportati dal Governo Berlusconi nel corso della presente legislatura.

Poiché la presente proposta mira a costituire il punto di riferimento unico per la disciplina del servizio civile nazionale, in raccordo con i diversi livelli di Governo - e in particolare quello regionale - l'articolo 21 prevede che la precedente normativa venga abrogata, poiché da essa interamente sostituita.

Per i motivi suesposti si auspica un esame in tempi rapidi del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Principi e finalità)

1. È istituito il Servizio civile nazionale, autonomo istituto repubblicano, finalizzato, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera d) della Costituzione, all'adempimento del dovere di difesa della Patria di cui all'articolo 52 della Costituzione, attraverso modalità di difesa civile non armata e non violenta, alternativa alla difesa militare, nell'ambito del contesto nazionale, europeo e internazionale, da realizzare mediante attività che concorrano al perseguimento della pace, dell'uguaglianza sostanziale, del progresso sociale ed alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani.

2. Le finalità di cui al comma 1 sono realizzate mediante adeguate azioni di impegno sociale nei seguenti settori:

a) prevenzione, cura, assistenza, mediazione e reinserimento sociale;

b) promozione sociale, culturale ed educazione alla legalità e alla pace;

c) tutela del patrimonio artistico e culturale del Paese;

d) tutela dell'ambiente e protezione civile;

e) prevenzione e mediazione dei conflitti, ricostruzione *post* conflitto bellico.

3. Il Servizio civile nazionale non può essere utilizzato per garantire, nei diversi ambiti, i servizi pubblici essenziali di competenza delle Amministrazioni centrali e territoriali dello Stato in sostituzione di figure professionali.

4. Con appositi regolamenti di attuazione emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede a introdurre dispositivi volti a garantire la coerenza fra le finalità e le attività adeguate di impegno sociale sia in ordine ai soggetti proponenti i progetti sia con riferimento ai contenuti e alla struttura dei progetti stessi.

Art. 2.

(Ammissione e durata del Servizio civile nazionale)

1. Sono ammessi a prestare Servizio civile nazionale su base volontaria, se giudicati idonei dagli organi del Servizio sanitario nazionale, con riferimento allo specifico settore di impiego e comunque nei limiti del contingente definito ai sensi dell'articolo 5:

a) le cittadine e i cittadini italiani che al momento di presentare la domanda hanno compiuto il diciottesimo anno di età e non hanno superato il ventottesimo;

b) i cittadini stranieri residenti in Italia da almeno tre anni che hanno compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il ventottesimo, nei limiti indicati dell'articolo 16.

2. Costituisce causa di esclusione dal Servizio civile nazionale l'aver riportato condanna, anche non definitiva, alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materiale esplosivo ovvero per delitti di appartenenza o favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata. La predetta esclusione non si applica qualora, alla data della presentazione della domanda, la pena comminata sia stata scontata per intero ovvero ai soggetti che si trovano in stato di detenzione inseriti in percorsi di pena alternativa. Con decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Consulta nazionale del Servizio civile, di cui all'articolo 14, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di accesso al Servizio civile nazionale dei detenuti in pena alternativa, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

3. Il Servizio civile nazionale ha una durata di dodici mesi se svolto in Italia ovvero compresa tra i dodici e i diciotto mesi qualora svolto all'estero.

4. La durata e l'orario di svolgimento del servizio sono stabiliti in relazione alla natura del progetto e prevede comunque un impegno settimanale complessivo compreso fra le venticinque e le trentasei ore, ovvero un monte ore annuo compreso fra le milleduecento e le millesettecento ore. I progetti di servizio civile all'estero possono prevedere solo un limite di orario minimo settimanale fissato in trentasei ore ovvero un monte ore annuo minimo di millesettecento ore.

5. L'articolazione dell'orario di svolgimento del servizio deve prevedere almeno un giorno di riposo settimanale, nonché due giorni di permesso retribuito per ogni mese di servizio prestato. L'ente presso cui l'attività viene svolta può concedere la fruizione anticipata dei permessi non maturati sino ad un massimo di venti giorni.

6. I giorni di permesso retribuito e le festività durante le quali non viene prestato servizio non sono conteggiati nel calcolo del monte ore annuale, mentre ogni giorno di assenza per malattia, infortunio e maternità verrà conteggiato per sei ore nel calcolo del medesimo.

7. Al Servizio civile nazionale non possono essere ammessi i candidati che, all'atto della presentazione della domanda di cui al comma 1, risultino appartenenti alle Forze armate o alle Forze di polizia.

Art. 3.

(Rapporto di Servizio civile nazionale)

1. L'attività svolta nell'ambito dei progetti di servizio civile non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, dipendente o autonomo, anche ai fini assistenziali, previdenziali e assicurativi. L'assegno per il servizio civile previsto dal comma 4 non è assoggettabile ad alcuna disposizione fiscale o tributaria e non comporta la sospensione né la cancellazione dagli elenchi anagrafici dei lavoratori o dalle liste di mobilità.

2. I giovani del Servizio civile nazionale, selezionati dagli enti accreditati ai sensi dell'articolo 6 per la realizzazione dei progetti approvati ai sensi dell'articolo 8, sono avviati al servizio civile sulla base di un contratto sottoscritto dall'Ufficio nazionale per il servizio civile e successivamente trasmesso ai giovani medesimi per la sottoscrizione e restituzione.

3. Il contratto di cui al comma 2, recante la data di inizio del servizio attestata dal responsabile dell'ente accreditato ai sensi dell'articolo 6, stabilisce il trattamento economico e giuridico in conformità al comma 4 del presente articolo, nonché le norme di comportamento alle quali deve attenersi colui che svolge il servizio civile e le relative sanzioni.

4. Ai soggetti ammessi a prestare attività di servizio civile competono un assegno, non superiore al trattamento economico previsto per il personale militare volontario in ferma annuale, nonché le eventuali indennità da corrispondere in caso di servizio civile all'estero ai sensi dell'articolo 19. In ogni caso non sono dovuti i benefici volti a compensare la condizione militare. L'entità dell'assegno è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tenendo

conto delle disponibilità finanziarie del Fondo nazionale di cui all'articolo 20.

5. L'Ufficio nazionale per il servizio civile, avvalendosi della collaborazione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, provvede alla predisposizione delle condizioni generali di assicurazione per i rischi connessi allo svolgimento del servizio civile e stipula apposita polizza, posta in capo al Fondo nazionale di cui all'articolo 20.

6. L'assistenza sanitaria ai giovani del Servizio civile nazionale è fornita dal Servizio sanitario nazionale. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 68 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, le certificazioni sanitarie a favore di chi presta il servizio civile sono rilasciate gratuitamente da parte delle strutture del Servizio sanitario nazionale e sono rimborsate a carico del Fondo nazionale di cui all'articolo 20.

7. Per quanto riguarda la tutela della maternità si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 8 del prontuario di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 febbraio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 25 marzo 2009.

8. Al termine del periodo di svolgimento del servizio civile, l'Ufficio nazionale per il servizio civile rilascia un apposito attestato a coloro che abbiano svolto le attività previste e abbiano partecipato all'intero ciclo formativo senza demerito. I titolari di tale attestato sono equiparati al personale militare volontario in ferma annuale.

9. I soggetti impiegati in progetti di Servizio civile nazionale sono tenuti ad assolvere con diligenza le mansioni specificate nel contratto di cui ai commi 2 e 3 e possono svolgere altre attività di lavoro subordinato o autonomo solo se compatibili con il corretto espletamento del servizio.

10. I soggetti che hanno prestato il servizio civile non possono in alcun caso presen-

tare ulteriore domanda al termine dello stesso.

Art. 4.

(Piano triennale del Servizio civile nazionale)

1. Il Consiglio dei ministri delibera un piano triennale del Servizio civile nazionale con cui fissa gli obiettivi generali affidati al Servizio civile nazionale per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2, determina il contingente minimo annuo finanziato con fondi statali, non inferiore comunque a 40.000 unità annue, e indica i contingenti su base regionale.

2. Il Ministro competente formula la proposta, previa acquisizione del parere della Conferenza delle regioni e delle province autonome e della Consulta nazionale del servizio civile, e presenta il piano alle Commissioni parlamentari competenti per il parere, da rendere entro due mesi dalla trasmissione. Decorso tale termine, il parere si intende favorevole.

Art. 5.

(Determinazione del contingente)

1. Il contingente dei giovani ammessi al Servizio civile nazionale sulla base dei fondi statali è fissato su base triennale. Per il triennio 2011-2013 è stabilito nel numero minimo di 40.000 unità annue.

2. Al fine di garantire l'omogenea distribuzione territoriale del contingente sulla base anche della popolazione giovanile residente in ambito regionale, il contingente nazionale è articolato in contingenti su base regionale.

Art. 6.

(Enti e organizzazioni del Servizio civile nazionale)

1. Possono presentare progetti di Servizio civile nazionale soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro, ad esclusione delle regioni e delle province autonome.

2. Gli enti e le organizzazioni senza scopo di lucro che intendono accreditarsi al fine di presentare progetti per il Servizio civile nazionale devono possedere i seguenti requisiti:

a) corrispondenza tra i propri fini istituzionali e le finalità di cui all'articolo 1;

b) svolgimento di un'attività continuativa in almeno uno dei settori indicati all'articolo 1, comma 2, da almeno tre anni.

3. Gli enti e le organizzazioni pubbliche di cui al comma 2 sono inseriti in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e devono garantire capacità organizzativa per l'adempimento dei compiti ad essi demandati dalla presente legge. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Consulta nazionale del servizio civile, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono fissati i requisiti per il mantenimento dell'accreditamento e per la presentazione di progetti.

Art. 7.

(Sanzioni amministrative)

1. Gli enti di cui all'articolo 6 sono tenuti a cooperare per l'efficiente gestione del servizio civile e la corretta realizzazione dei progetti.

2. Agli enti che violino il dovere di cui al comma 1, in particolare non osservando le procedure e le norme previste per la selezione dei giovani del Servizio civile nazionale, ovvero violando le norme per le modalità di impiego dei giovani del Servizio civile nazionale, o non realizzando in tutto o in parte i progetti ovvero ledendo la dignità dei giovani del Servizio civile nazionale, nonché non ottemperando alle disposizioni in materia di accreditamento, si applicano una o più delle seguenti sanzioni amministrative:

a) diffida per iscritto, consistente in un formale invito a uniformarsi;

b) revoca del provvedimento di approvazione del progetto, con diffida a proseguirne le attività;

c) interdizione, per la durata di un anno, a presentare altri progetti di Servizio civile;

d) cancellazione dall'elenco degli enti di Servizio civile nazionale di cui all'articolo 6, comma 3.

3. Le sanzioni di cui al comma 2 sono applicate a seconda dell'infrazione commessa all'ente accreditato o al soggetto attuatore del progetto.

4. Le sanzioni di cui al comma 2 sono applicate, previa contestazione degli addebiti e fissazione di un termine per controdedurre non inferiore a trenta giorni e non superiore a quarantacinque, dall'Ufficio nazionale per il servizio civile, sulla base delle indicazioni della regione o dell'ente competente per il territorio su cui l'ente opera, in modo crescente e proporzionale alla gravità del fatto, alla sua reiterazione, al grado di volontarietà o di colpa e agli effetti prodottisi. La sanzione della cancellazione dall'elenco degli enti di Servizio civile nazionale è disposta solo in caso di particolare gravità delle condotte contestate ed impedisce la reinscrizione dell'ente nell'elenco per cinque anni.

Art. 8.

(Progetti di Servizio civile nazionale)

1. L'organizzazione delle attività di Servizio civile nazionale funzionali alla realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1 è attuata tramite specifici progetti.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Consulta nazionale del servizio civile, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le caratteristiche cui devono attenersi i progetti, da realizzare sia in Italia che all'estero, nonché i criteri di valutazione degli stessi coerenti con le finalità prevista dall'articolo 1. I criteri di valutazione dei progetti debbono tener conto in modo vincolante degli esiti dell'attività di monitoraggio, valutazione, verifica e controllo compiuta sui progetti realizzati dalle stesse organizzazioni nella stessa regione o provincia autonoma e nel medesimo settore nell'anno precedente o nell'ultimo anno in cui si è partecipato al Servizio civile nazionale.

3. I progetti presentati dagli enti di Servizio civile nazionale accreditati ai sensi dell'articolo 6 devono comunque prevedere:

a) l'indicazione del collegamento fra le finalità della presente legge e lo svolgimento delle attività progettuali;

b) la descrizione del contesto territoriale e settoriale, fermo restando che, per i progetti da realizzare in Italia, le sedi di attuazione di ogni singolo progetto siano situate nel territorio di una sola regione o provincia autonoma;

c) gli obiettivi di settore che si intendono perseguire;

d) gli obiettivi formativi rivolti ai giovani;

e) le modalità di realizzazione degli obiettivi, con particolare attenzione alle atti-

vità svolte dai giovani del Servizio civile nazionale;

f) il numero di volontari che si intendono impiegare, comunque non inferiore a quattro. Tale requisito può essere raggiunto sia attraverso uno o più soggetti attuatori in progettazione congiunta aderenti al medesimo ente accreditato sia fra più enti accreditati;

g) la durata del progetto di Servizio civile nazionale, nei limiti di cui all'articolo 2, commi 3 e 4;

h) i criteri e le modalità di selezione dei giovani del Servizio civile nazionale;

i) i criteri e le modalità di monitoraggio dei progetti per ciò che riguarda l'attuazione degli stessi e il raggiungimento degli obiettivi indicati;

l) l'impegno a fornire o meno servizi di vitto o di vitto e alloggio ai giovani del Servizio civile nazionale coinvolti nel progetto.

4. L'Ufficio nazionale per il servizio civile, nell'ambito di quanto stabilito dal Piano triennale di cui all'articolo 4 esamina, valuta e approva i progetti di Servizio civile nazionale presentati ai sensi del presente articolo.

5. Entro quattro mesi dal deposito dei progetti di Servizio civile nazionale da parte degli enti, nei termini stabiliti dall'Ufficio nazionale del servizio civile, questo è tenuto a comunicare il punteggio attribuito ad ogni progetto e, sulla base del contingente annuo di cui all'articolo 5, a comunicare la lista dei progetti ammessi al finanziamento statale e ad indicare i progetti ammessi al finanziamento regionale stabilito dalle regioni partecipanti al contributo aggiuntivo al Fondo di cui all'articolo 20, comma 1, lettera *b*). Non prima di un mese dalla data della comunicazione delle liste dei progetti ammessi al finanziamento statale e regionale ed entro tre mesi dalla stessa data è pubblicato il bando per la selezione dei volontari nei progetti ammessi al finanziamento.

6. I progetti ammessi al finanziamento regionale devono svolgersi esclusivamente nel

territorio della regione finanziatrice e, pur nel rispetto del rapporto di Servizio civile nazionale di cui all'articolo 3, il versamento dell'assegno di servizio civile deve essere effettuato dall'ente presso cui è prestato il servizio.

Art. 9.

(Interventi per l'inclusione dei cittadini portatori di handicap)

1. Il Servizio civile nazionale assicura in ogni suo progetto, programma e attività, il rispetto per la dignità intrinseca della persona con disabilità, per la non discriminazione, per la differenza e l'accettazione delle persone con disabilità come parte della diversità umana e dell'umanità stessa ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, di cui alla legge 3 marzo 2009, n. 18.

2. Allo scopo di promuovere un'adeguata conoscenza dei temi della disabilità e del disagio, all'interno della formazione generale è previsto un modulo volto ad introdurre tutti i giovani in servizio civile alle materie della non discriminazione e dell'inclusione sociale delle persone con disabilità, in una rinnovata concezione di difesa della Patria e in una prospettiva di rafforzata coscienza civica su tali materie.

3. In sede di pianificazione triennale sono definiti criteri di premialità e meccanismi di incentivazione per quei progetti di Servizio civile nazionale che prevedano, nel rispetto di specifiche linee guida in materia emanate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le federazioni rappresentative a livello nazionale delle associazioni di persone con disabilità e la Consulta nazionale per il servizio civile, uno specifico orientamento sui temi della disabilità con riguardo alle modalità di accesso e partecipazione, in termini di effettività di condizioni

di eguaglianza e di pari opportunità, da parte dei giovani con disabilità il cui stato sia riconosciuto ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con riferimento alla natura delle attività svolte, alle caratteristiche delle strutture, dei sistemi e dei processi, con riguardo al livello di impatto sulla stessa organizzazione e sul contesto sociale.

4. Per promuovere e sostenere la partecipazione dei giovani con disabilità al sistema di Servizio civile nazionale, le regioni e le province autonome, nonché, per il livello di competenza, le province e i comuni sono chiamati a sviluppare programmi, iniziative, attività specifiche anche con riferimento ad istituti regionali di impegno e coinvolgimento civico nonché alle funzioni dell'inserimento mirato al lavoro dei giovani con disabilità ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Art. 10.

(Ufficio nazionale per il servizio civile)

1. L'Ufficio nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo 8 della legge 8 luglio 1998, n. 230, che ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, cura l'organizzazione, l'attuazione e lo svolgimento del Servizio civile nazionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Ufficio nazionale per il servizio civile raccoglie, esamina e decide sulle richieste di accreditamento all'elenco degli enti e organizzazioni di Servizio civile nazionale, di cui all'articolo 6, comma 3, e verifica la sussistenza dei requisiti per la permanenza nell'elenco.

3. Per le finalità di cui al comma 1 l'Ufficio nazionale per il servizio civile raccoglie, esamina e approva i progetti di impiego predisposti dagli enti e organizzazioni accreditate.

4. Le spese di funzionamento dell'Ufficio nazionale per il servizio civile sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nel limite massimo del cinque per cento delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a).

Art. 11.

(Struttura e competenze dell'Ufficio nazionale per il servizio civile)

1. All'Ufficio nazionale per il servizio civile spettano le seguenti funzioni:

a) definizione della proposta di piano triennale del Servizio civile nazionale;

b) attuazione del piano triennale;

c) definizione e gestione della normativa in materia di accreditamento degli enti e organizzazioni di cui all'articolo 6;

d) definizione e gestione dei criteri di valutazione dei progetti di Servizio civile nazionale presentati dagli enti e organizzazioni ai sensi dell'articolo 8;

e) definizione e gestione delle linee guida per la formazione generale al Servizio civile nazionale;

f) definizione delle linee guida per l'attività di controllo sugli enti e organizzazioni di cui all'articolo 6 e sullo svolgimento dei progetti di Servizio civile nazionale;

g) definizione delle linee guida per l'attività di monitoraggio, valutazione e rendicontazione sui risultati raggiunti con i progetti di Servizio civile nazionale;

h) gestione del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 20;

i) elaborazione e presentazione di un'apposita relazione annuale al Parlamento che dia conto dell'attività svolta.

Art. 12.

(Competenze delle regioni e istituzione dell'Ufficio regionale per il servizio civile)

1. Le regioni promuovono il Servizio civile nazionale sul loro territorio, attraverso l'Ufficio regionale per il servizio civile, istituito, nel rispetto dell'autonomia organizzativa regionale, presso l'assessorato competente per materia entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'Ufficio regionale per il servizio civile svolge le seguenti funzioni:

a) concorre alla definizione della proposta di piano triennale del Servizio civile nazionale;

b) concorre alla definizione e attuazione delle linee guida di cui all'articolo 11, comma 1, lettera f);

c) concorre alla definizione e attuazione delle linee guida di cui all'articolo 11, comma 1, lettera g);

d) concorre alla elaborazione della relazione annuale al Parlamento, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera i);

e) elabora e presenta una relazione annuale al consiglio regionale che dia conto dell'attività svolta;

f) promuove azioni e accordi per la valorizzazione del periodo di Servizio civile nazionale ai fini dell'inserimento lavorativo e del *portfolio* curriculare;

g) concorre alla gestione delle linee guida per la formazione generale al Servizio civile nazionale attraverso la realizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento per le figure degli enti e delle organizzazioni previste dalla disciplina del Servizio civile nazionale;

h) svolge attività di promozione e informazione sul Servizio civile nazionale in collaborazione con le province ed i comuni;

i) ha facoltà di introdurre ulteriori incentivi a beneficio dei giovani per lo svolgi-

mento del Servizio civile nazionale in progetti realizzati sul territorio di competenza.

Art. 13.

(Funzioni e competenze delle province e dei comuni)

1. Le province e i comuni svolgono le seguenti funzioni:

a) promuovono e informano sul Servizio civile nazionale nel territorio di competenza in coordinamento con le regioni;

b) favoriscono il collegamento e il coordinamento tra gli enti e le organizzazioni che realizzano progetti di Servizio civile nazionale nel territorio di competenza;

c) favoriscono la promozione del Servizio civile nazionale all'interno delle scuole medie superiori.

Art. 14.

(Consulta nazionale del Servizio civile)

1. Presso l'Ufficio nazionale del servizio civile è costituita la Consulta nazionale del servizio civile, di seguito denominata «Consulta nazionale», quale organismo di consultazione, riferimento, ricerca e confronto nella attuazione della presente legge.

2. La Consulta nazionale esprime pareri obbligatori sui seguenti atti:

a) piano triennale;

b) proposta di contingente annuo;

c) proposta di piano finanziario annuale e triennale;

d) proposte di normativa di attuazione in materia di accreditamento degli enti, valutazione dei progetti, formazione, controllo e monitoraggio, *status* dei giovani.

3. La Consulta nazionale, composta da un massimo di venti componenti, elegge al suo interno il presidente ed è composta da rappresentanti dei giovani che hanno prestato

o stanno prestando il Servizio civile nazionale, da rappresentanti delle consulte regionali di cui al comma 4 e, in misura maggioritaria, da rappresentanti degli enti e organizzazioni di cui all'articolo 6.

4. Presso ogni regione è istituita una Consulta regionale del servizio civile, avente i compiti di cui al comma 1 relativamente al territorio di competenza. Nel rispetto dell'autonomia regionale, la Consulta è comunque composta da un massimo di venti componenti, elegge al suo interno il presidente e ne fanno parte i rappresentati dei giovani che abbiano prestato o che prestano il Servizio civile nazionale sul territorio regionale e, in misura maggioritaria, rappresentanti degli enti e delle organizzazioni di cui all'articolo 6 operanti sul medesimo territorio.

5. Nelle spese di funzionamento dell'Ufficio nazionale per il servizio civile è prevista una dotazione per l'operatività della Consulta nazionale. Analoghe misure sono previste a livello regionale con riferimento all'Ufficio regionale per il servizio civile e alla Consulta regionale.

Art. 15.

(Comitato per la difesa civile non armata e non violenta)

1. Presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile è istituito il Comitato per la difesa civile non armata e non violenta quale organismo di studio e ricerca in materia di culture, legislazioni, esperienze di forme civili, non armate e non violente di difesa della Patria.

2. Il Comitato è composto da un massimo di venti componenti in rappresentanza delle amministrazioni centrali dello Stato, delle organizzazioni sociali e delle università che abbiano corsi sulle materie di cui al comma 1 ed elegge il presidente al suo interno.

3. Il decreto istitutivo del Comitato per la difesa civile non armata e non violenta defi-

nisce le modalità del suo funzionamento e la durata degli incarichi.

4. Nelle spese di funzionamento dell'Ufficio nazionale per il servizio civile è prevista la dotazione per l'operatività del Comitato per la difesa civile non armata e non violenta.

Art. 16.

(Partecipazione dei giovani stranieri residenti alla finalità di cui all'articolo 1)

1. Gli stranieri residenti in Italia da almeno tre anni, possono presentare domanda di partecipazione ai progetti di Servizio civile nazionale in attuazione della finalità di cui all'articolo 1.

2. Per gli stranieri in possesso dei requisiti di cui al comma 1 valgono le disposizioni di cui agli articoli 3 e 17.

3. I cittadini stranieri partecipano a progetti la cui durata è la stessa prevista per i cittadini italiani, ai sensi dell'articolo 2, comma 3. In via sperimentale, nel triennio 2010-2012 i cittadini stranieri possono partecipare a progetti di durata inferiore, sino ad un minimo di sei mesi.

4. Nel triennio 2010-2012 viene avviata la fase sperimentale alla quale possono partecipare su base annua un numero massimo di 1.500 cittadini stranieri.

5. Durante il periodo di svolgimento del Servizio civile nazionale sono sospesi i termini per il rinnovo del permesso di soggiorno.

Art. 17.

(Formazione al Servizio civile nazionale)

1. La formazione dei giovani del Servizio civile nazionale ha una durata complessiva non inferiore a cento ore e consiste in una fase di formazione generale sulle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, e in una fase

di formazione specifica al progetto presso l'ente di destinazione.

2. La fase di formazione generale comporta la partecipazione a corsi di preparazione, consistenti anche in un periodo di formazione civica e di protezione civile nonché in momenti di lettura e rielaborazione dell'esperienza di servizio alla luce delle finalità indicate all'articolo 1, e ha la durata minima di cinquanta ore, di cui non più del 20 per cento fornito utilizzando la rete *internet* e altri strumenti di diffusione di informazioni a distanza.

3. La formazione generale è erogata nella misura minima di trenta ore entro i primi cinque mesi dall'avvio del progetto.

4. I corsi di cui al comma 2 sono organizzati dagli enti iscritti all'elenco di cui all'articolo 6, comma 3, anche in forma associata o consorziata.

5. L'Ufficio nazionale per il servizio civile, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Consulta nazionale del servizio civile, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i contenuti base per la formazione generale dei giovani del Servizio civile nazionale, al fine di accrescerne la coscienza civica in riferimento ai valori della pace e della cittadinanza, con specifico riferimento ai principi costituzionali fondamentali, alla storia e al significato dell'obiezione di coscienza al servizio militare e alle tematiche inerenti alla difesa civile non armata e non violenta, favorendo altresì in essi la conoscenza della normativa primaria e secondaria sul Servizio civile nazionale con specifica indicazione dei relativi diritti e doveri.

6. La formazione specifica, della durata minima di cinquanta ore, commisurata alla durata e alla tipologia d'impiego, è svolta per almeno trenta ore nei primi cinque mesi di realizzazione del progetto ed è organizzata dagli enti iscritti all'elenco di cui al-

l'articolo 6, comma 3, anche in forma associata o consorziata.

Art. 18.

*(Inserimento nel mondo del lavoro
e crediti formativi)*

1. Le regioni e le province autonome, nei limiti delle rispettive competenze, possono stipulare convenzioni con enti senza scopo di lucro e con imprese private al fine di favorire il collocamento nel mercato del lavoro dei giovani che hanno prestato Servizio civile nazionale.

2. Il periodo di servizio civile effettivamente prestato, fatto salvo quanto previsto dal comma 5, è valutato nei pubblici concorsi con le stesse modalità e lo stesso valore del servizio prestato presso enti pubblici.

3. Le università degli studi possono riconoscere crediti formativi, ai fini del conseguimento dei titoli di studio da esse rilasciati, per attività formative prestate nel corso del servizio civile rilevanti per il *curriculum* degli studi.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2011, nei pubblici concorsi relativi all'accesso nelle carriere iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato sono determinate riserve di posti nella misura del 20 per cento per coloro che hanno prestato Servizio civile nazionale per almeno dodici mesi. Sono comunque fatti salvi i requisiti di ammissione previsti da ciascuna amministrazione.

5. La cessazione anticipata del rapporto di Servizio civile nazionale comporta la decadenza dai benefici previsti dal presente articolo, fatte salve le ipotesi in cui tale interruzione avvenga per documentati motivi di salute o di forza maggiore per causa di servizio e il servizio prestato sia pari almeno a sei mesi.

Art. 19.

(Servizio civile all'estero)

1. Il servizio civile può essere svolto all'estero presso le sedi degli enti iscritti all'elenco di cui all'articolo 6, comma 3, e previa presentazione di appositi progetti, valutati e approvati dall'Ufficio nazionale per il servizio civile.

2. I progetti di Servizio civile nazionale svolti all'estero, oltre a quanto già stabilito al comma 3 dell'articolo 8, devono possedere i seguenti requisiti:

a) prevedere una durata minima di dodici mesi e massima di diciotto mesi;

b) prevedere la permanenza dei giovani del Servizio civile nazionale presso la sede estera per un periodo non inferiore al 60 per cento della durata del progetto;

c) garantire adeguate misure di sicurezza per i giovani del Servizio civile nazionale.

3. Lo svolgimento del Servizio civile nazionale all'estero deve essere previsto:

a) in Paesi in via di sviluppo o che presentano situazioni di conflitto sociale;

b) in Paesi in cui sono in atto conflitti armati o che vivono situazioni di *post*-conflitto, anche nell'ambito di operazioni e di missioni internazionali a carattere civile finalizzate alla pacificazione e alla cooperazione tra i popoli;

c) in Paesi aderenti all'Unione europea;

d) in altri Paesi nell'ambito di programmi di Servizio civile nazionale ivi presenti.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, acquisito il parere del Ministero degli affari esteri e sentita la Consulta nazionale, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le forme di supporto da garantire ai giovani del Servizio civile nazionale in

servizio all'estero da parte degli uffici diplomatici e consolari.

Art. 20.

(Fondo nazionale per il servizio civile)

1. È istituito il Fondo nazionale per il servizio civile che è composto:

a) da una specifica assegnazione annuale iscritta nel bilancio dello Stato, finalizzata all'organizzazione del Servizio civile nazionale e all'avvio del contingente di giovani;

b) da specifici stanziamenti per il Servizio civile nazionale di regioni, province autonome, province e comuni finalizzati all'avvio di giovani in Servizio civile nazionale nel territorio di competenza, che si aggiungono alla parte spettante secondo il riparto della quota prevista dalla lettera *a)*;

c) dagli stanziamenti di enti pubblici e fondazioni bancarie;

d) dalle donazioni di cittadini, soggetti pubblici, privati e senza scopo di lucro;

e) dalla quota dell'otto per mille assegnata allo Stato.

2. Le risorse acquisite al Fondo di cui al comma 1 erogate dai soggetti di cui alle lettere *c)* e *d)* del medesimo comma possono essere vincolate, a richiesta del conferente, per lo sviluppo del Servizio civile in aree e settori di impiego specifici.

3. All'onere di cui alla lettera *a)* del comma 1 del presente articolo, determinato in euro 172 milioni, si provvede, quanto a 110 milioni di euro per il 2001 e a 172 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per il servizio civile, di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, come rideterminata nella Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e, quanto a 62 milioni di euro per l'anno 2011, mediante riduzione lineare delle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Ta-

bella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

4. Ai fini dell'erogazione dei trattamenti previsti dalla presente legge, il Fondo di cui al comma 1 è collocato presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile che ne cura l'amministrazione e la programmazione annuale delle risorse, formulando annualmente, entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, un apposito piano di programmazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Consulta nazionale. Il piano può essere modificato con un'apposita nota di variazione infrannuale, ove se ne manifesti l'esigenza e sussistano adeguate risorse finanziarie disponibili. La nota di variazione è predisposta con le stesse formalità del piano di programmazione annuale entro il 30 settembre dell'anno di riferimento.

5. Il piano di programmazione annuale di cui al comma 4 stabilisce:

a) la quota delle risorse del Fondo da utilizzare per le spese di funzionamento dell'Ufficio nazionale per il servizio civile, incluse le Consulte e il Comitato per la difesa civile non armata e non violenta e le attività di informazione e promozione, da mantenere nel limite massimo del cinque per cento delle risorse finanziarie del medesimo Fondo;

b) la quota di risorse del Fondo da destinare ai compensi da corrispondere ai giovani del Servizio civile nazionale destinati alla realizzazione dei progetti in Italia e all'estero;

c) la quota di risorse da destinare alle attività di formazione, monitoraggio, ricerca e al sostegno alla mobilità dei giovani nel territorio nazionale.

6. L'Ufficio nazionale per il servizio civile, in sede di elaborazione del piano di programmazione annuale, provvede all'assegna-

zione delle risorse provenienti dai versamenti e donazioni di cui al comma 1, lettera c) e d).

7. Le risorse del Fondo disponibili alla fine dell'esercizio finanziario di riferimento sono portate in aumento nell'esercizio finanziario successivo sul medesimo Fondo per l'assegnazione.

8. Alla gestione del Fondo si provvede mediante la contabilità speciale istituita dall'articolo 1 del decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1999, n. 424.

9. Le modalità di gestione e di rendicontazione delle risorse del Fondo e delle spese di funzionamento dell'Ufficio nazionale per il servizio civile sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 21.

(Abrogazioni)

1. La legge 6 marzo 2001, n. 64 è abrogata.